

**DELIBERAZIONE 15 MARZO 2022**

**104/2022/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL TAP NETWORK CODE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1196<sup>a</sup> riunione del 15 marzo 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009 come emendate dalla Decisione della Commissione del 24 agosto 2012;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 942/2019, del 5 giugno 2019;
- il Regolamento EU 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione, del 16 marzo 2017;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive - ora Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito: Ministro) 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro 28 aprile 2006;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro 6 novembre 2011;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2013;
- la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013, recante "*Exemption of Trans Adriatic Pipeline from the requirements on third party access, tariff regulation and ownership unbundling laid down in Articles 9, 32, 41(6), 41(8) and 41(10) of Directive 2009/73/EC*" (di seguito: decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 giugno 2013 (di seguito: decreto del 25 giugno 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 78/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 249/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 249/2013/R/gas) e il relativo allegato predisposto congiuntamente con le autorità greca (RAE) e albanese (ERE) (di seguito: *Final Joint Opinion* o FJO);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2013 495/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014 632/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2018 382/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018 404/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2018 405/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020 218/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 218/2020/R/gas);
- il codice di rete della società TAP AG, come da ultimo approvato;
- la lettera trasmessa dalla società TAP AG il 29 dicembre 2021, prot. Autorità 49252 (di seguito: lettera 29 dicembre 2021)
- trasmessa dalla società TAP AG il 7 marzo 2022, prot. Autorità 9662 (di seguito: lettera 7 marzo 2022).

#### CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, attribuisce, all’Autorità, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- la società TAP AG ha presentato, al Ministero dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali (di seguito: Ministero), ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, un’istanza di esenzione per un nuovo *interconnector* che attraversa la Grecia e l’Albania fino ad approdare in Italia (di seguito: gasdotto TAP);
- con la deliberazione 249/2013/R/gas, l’Autorità ha adottato, d’accordo con le Autorità di regolazione di Grecia e Albania, la *Final Joint Opinion* recante il parere positivo, integrato con le indicazioni della Commissione europea, al rilascio dell’esenzione da parte delle Autorità competenti;
- con decreto del 25 giugno 2013, il Ministero ha finalizzato il processo di rilascio dell’esenzione, recependo, tra l’altro, i principi contenuti nella *Final Joint Opinion* e la decisione della Commissione europea del 16 maggio 2013;
- la *Final Joint Opinion* ha previsto, all’Articolo 4.7.1, che TAP AG sottoponesse all’approvazione di ARERA, ERE e RAE (di seguito: le Autorità) un codice di rete (di seguito: “TAP Network Code” o “TNC”) dodici mesi prima dell’inizio dell’attività commerciale;

- ai sensi della sopra richiamata *Final Joint Opinion*, il *TAP Network Code* deve essere compatibile con le disposizioni del Regolamento 715/2009 e con quelle degli altri Codici di Rete europei nelle parti che non sono in conflitto con la FJO;
- il Codice di Rete di TAP AG è stato approvato con deliberazione 218/2020/R/gas;
- il Codice di Rete include, all'Articolo 22, le procedure per la revisione del Codice di Rete che prevedono che TAP AG stessa possa proporre modifiche al Codice di Rete, da sottoporre a consultazione;
- TAP AG, con lettera 29 dicembre 2021, in esito alla consultazione degli utenti, ha sottoposto alle Autorità una proposta di modifica del codice di rete che, come dettagliato in Allegato A, riguarda in sintesi:
  - integrazioni funzionali a rendere più efficienti gli adempimenti richiesti per acquisire e mantenere la qualifica di “utente registrato”, necessaria per richiedere l’allocazione di capacità di trasporto;
  - l’introduzione di disposizioni volte a rafforzare e rendere più efficienti i presidi a garanzia dell’esposizione di TAP AG nei confronti degli utenti;
  - l’introduzione di disposizioni che consentono di gestire un servizio di trasporto in direzione Melendugno di volumi di gas immessi a monte con la definizione di un nuovo punto virtuale di entry che include i punti fisici di Komotini e Nea Mesimvria;
- TAP AG, con lettera 7 marzo 2022, ha inviato un aggiornamento della proposta di cui al punto precedente.

**RITENUTO CHE:**

- le modifiche al *TAP Network Code* siano conformi ai principi contenuti nella normativa europea di riferimento e alla *Final Joint Opinion*;
- sia, pertanto, opportuno approvare le modifiche al *TAP Network Code* sulla base delle motivazioni condivise con gli altri regolatori coinvolti di Albania (ERE) e Grecia (RAE) e riportate nell' *Allegato A* al presente provvedimento

**DELIBERA**

1. di approvare, congiuntamente ai regolatori di Albania (ERE) e Grecia (RAE), le modifiche al *TAP Network Code* riportate in Allegato B, sulla base delle motivazioni condivise riportate in Allegato A;
2. di trasmettere il presente provvedimento alle società TAP AG, e alle Autorità di Albania (ERE) e Grecia (RAE);
3. di pubblicare il presente provvedimento e gli *Allegati*, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

15 marzo 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*